

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 GIUGNO 2017, N. 957

**Deliberazioni n. 120/2017 e n. 592/2017 - Manifestazioni di interesse relative alle attività di raccolta e trasporto di capi di fauna selvatica feriti o in difficoltà nei territori delle province di Parma e Piacenza. Determinazioni in merito alle candidature proposte** 2

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 LUGLIO 2017, N.984

**D.M. 30 dicembre 2015 - Siccità 2017 - Maggiorazione delle attribuzioni di carburante fiscalmente agevolato per uso agricolo** 12

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 LUGLIO 2017, N. 1017

**Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE. Autorizzazione al prelievo di piccione per la stagione 2017/2018** 13

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 GIUGNO 2017, N. 957

**Deliberazioni n. 120/2017 e n. 592/2017 - Manifestazioni di interesse relative alle attività di raccolta e trasporto di capi di fauna selvatica feriti o in difficoltà nei territori delle province di Parma e Piacenza. Determinazioni in merito alle candidature proposte**

**LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

Richiamata la Legge n. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", ed in particolare l'art. 4, comma 6, che prevede, da parte delle Regioni, l'emanazione di norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà;

Vista la L.R. n. 8/1994 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" ed in particolare l'art. 26, come da ultimo modificato con la L.R. 23 dicembre 2016, n. 25 "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2017", il quale prevede che la Regione possa stipulare convenzioni per attività di raccolta, trasporto e primo soccorso dei capi, al fine di tutelare ed assistere la fauna selvatica ferita o in difficoltà, con i Centri per il recupero degli animali selvatici autorizzati ai sensi della normativa vigente e le Organizzazioni di volontariato di cui alla L.R. n. 12/2005, con finalità statutarie compatibili, definendo sia le modalità di pubblicizzazione che i contenuti delle convenzioni;

Richiamata la propria deliberazione n. 120 del 6 febbraio 2017, avente ad oggetto "L.R. 8/1994 e successive modifiche. Art. 26, commi 6 ter, 6 quater e 6 quinquies. Approvazione dei criteri per la stipulazione di convenzioni per la raccolta, il trasporto e il primo soccorso della fauna selvatica ferita o in difficoltà";

Considerato che con tale deliberazione sono state fissate le regole per l'attivazione di convenzioni per le attività da svolgersi nel 2017 di raccolta, trasporto e primo soccorso dei capi di fauna selvatica ferita o in difficoltà con i soggetti previsti all'art. 26 della citata L.R. n. 8/1994, stabilendo, tra l'altro:

- l'approvazione di uno specifico avviso pubblico di manifestazione di interesse, da presentare entro il termine perentorio del 20 febbraio 2017, ai fini della stipula di convenzioni per attività - oltre alla reperibilità di almeno 8 ore al giorno per tutti i soggetti e di 24 ore su 24 ore obbligatoria nei territori ove è prevalente la raccolta ed il soccorso di mammiferi pericolosi - di raccolta e trasporto dei capi di fauna selvatica feriti o in difficoltà presso le strutture

deputate alla cura, riabilitazione e liberazione, e/o di primo soccorso;

- la stipula di un'unica convenzione a livello di territorio provinciale con tutti i soggetti che presentano manifestazione di interesse nell'ambito dello specifico territorio, i quali, in base all'esito dei confronti attivati dal Responsabile del procedimento:
  - al fine di rimuovere le eventuali sovrapposizioni di intervento sullo stesso territorio comunale e di garantire la reperibilità obbligatoria 24 ore su 24 ore, dovranno raggiungere, quale condizione necessaria per la stipula della convenzione, un accordo formale che specifichi gli interventi e/o gli ambiti comunali;
  - al fine di promuovere l'introduzione di eventuali modalità di collaborazione ed integrazione, potranno introdurre in tale accordo ulteriori previsioni;
- la facoltà per la Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca di integrare conseguentemente il modello di manifestazione di interesse - e quindi il testo della convenzione - sulla base dei contenuti degli accordi sottoscritti;
- l'efficacia di ogni convenzione dalla data di stipula fino al 31 dicembre 2017;
- l'importo di Euro 300.000,00 a destinazione della copertura dei relativi oneri, nell'ambito dello stanziamento recato dal capitolo U78104 "Spese per prestazioni professionali e specialistiche per attività di promozione, formazione, ricerca, sperimentazione ed altri interventi nel settore della caccia (L.R. 15 febbraio 1994, n. 8; L.R. 16 febbraio 2000, n. 6)" del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione 2017, approvato con propria deliberazione n. 2338/2016;
- i criteri per l'individuazione del tetto massimo per ciascun territorio provinciale e pertanto per ciascuna convenzione, da effettuarsi in base ai seguenti criteri:

1. il 60% delle risorse disponibili su base territoriale (ha) corrispondente al territorio di ciascuna provincia, in funzione delle condizioni morfologiche di ciascun territorio, assegnando a montagna, collina e pianura un peso pari rispettivamente al 25%, al 20% e al 15%;
  2. il 35% delle risorse disponibili sulla base dei capi raccolti o curati e rendicontati nell'anno 2016 da ciascun Centro o Organizzazione, in proporzione al totale dei capi raccolti o curati sull'intero territorio regionale;
  3. il 5% delle risorse disponibili su base territoriale (ha) corrispondente al territorio di ciascuna provincia, da assegnare successivamente a ciascun Centro o Organizzazione che garantisca la reperibilità per l'intera giornata (24 ore su 24);
- l'effettuazione del riparto delle risorse determinate per ciascun territorio provinciale, al solo fine della individuazione del tetto massimo per ciascun soggetto operante su ogni territorio, in base alle seguenti modalità:
- A. per la quota di risorse risultante dall'applicazione dei criteri di cui ai punti 1 e 2:
    - nella misura del 60%, assegnando a montagna, collina e pianura un peso pari rispettivamente al 25%, al 20% e al 15%, sulla base del territorio comunale coperto da ciascun Centro o Organizzazione risultante dalle manifestazioni presentate o, se ricorre il caso, dagli accordi sottoscritti;
    - nella misura del 16% per i mammiferi pericolosi, 8% per gli altri mammiferi, 12% per l'avifauna protetta, 4% per l'altra avifauna, sulla base dei capi raccolti o curati nel 2016 in proporzione al totale dei capi raccolti o curati sull'intero territorio provinciale avendo a riferimento la specifica tipologia;
  - B. per la quota di cui al punto 3 spettante a ciascun Centro o Organizzazione che garantisce la reperibilità, tramite i propri collaboratori, per

l'intera giornata (24 ore su 24), per tutti i giorni di durata della convenzione, ivi compresi i giorni festivi, sulla base del territorio comunale per il quale è garantita la reperibilità quale evidenziato nelle manifestazioni presentate o, se ricorre il caso, negli accordi sottoscritti. Tale quota non è attribuita qualora nessuna manifestazione presentata o nessun accordo sottoscritto garantisca la reperibilità, ferma restando la sua obbligatorietà nei territori ove è prevalente la raccolta ed il soccorso di mammiferi pericolosi;

- l'autorizzazione alla Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e Pesca a determinare con proprio atto - anche separatamente per territorio provinciale - i soggetti con cui stipulare le convenzioni, i testi delle convenzioni da sottoscrivere per conto della Regione quali derivanti dallo schema approvato con la deliberazione n. 120/2017 stessa e dalle eventuali integrazioni tecniche connesse ai contenuti degli accordi, l'importo massimo di rimborso spese da riconoscere a ciascun soggetto operante su ogni territorio, l'assunzione dei relativi impegni di spesa;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 5379 dell'11 aprile 2017 "Attuazione delibera 120/2017. L.R. 8/1994, art. 26. Attività 2017 di raccolta, trasporto e primo soccorso dei capi di fauna selvatica feriti o in difficoltà sul territorio regionale. Recepimento istruttoria su manifestazioni di interesse pervenute, definizione del tetto massimo di rimborso spese per territorio provinciale e assunzione impegni di spesa per le convenzioni con i soggetti operanti sui territori di Modena, Ravenna e Rimini", con la quale tra l'altro:

- si recepiscono le risultanze dell'istruttoria compiuta in merito alle manifestazioni di interesse presentate, indicate nell'Allegato 1, per le attività 2017 di raccolta, trasporto e primo soccorso dei capi di fauna selvatica feriti o in difficoltà sul territorio regionale;
- all'Allegato 2, si individuano il soggetto o i soggetti, per ciascun territorio provinciale, con le relative attività ammesse;

- all'Allegato 3, si stabilisce il tetto massimo di rimborso spese per ciascun territorio provinciale, applicando i criteri e le modalità fissati con la citata deliberazione n. 120/2017;

Preso atto che con la predetta determinazione n. 5379/2017 e successiva n. 7046 dell'11 maggio 2017 si è provveduto all'attribuzione degli importi massimi di rimborso spese ai soggetti operanti sui territori di Modena, Ravenna, Rimini, Reggio Emilia, Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena - con i quali si può procedere alla sottoscrizione per conto della Regione delle convenzioni secondo gli schemi riportati in allegato alle determinazioni stesse - e si sono assunti i relativi impegni;

Preso atto che per i restanti territori di Parma e Piacenza sono state presentate ed ammesse manifestazioni d'interesse da parte dei soggetti sotto riportati e per le attività a fianco di ciascuno indicate:

<b>Territorio provinciale di riferimento</b>	<b>Centro/Organizzazione</b>	<b>Attività ammesse</b>	<b>Reperibilità H24</b>	<b>Territorio specifico attività</b>
PARMA	ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA OCCIDENTALE  Sede: strada Giarola 11 Collecchio (PR) C.F. 02635070341  per le attività da svolgere dalla struttura, situata nel Parco regionale Boschi di Carrega, a Sala Baganza (PR) – v. Capanna 23 – CRAS CASA ROSSA	Primo soccorso AM	No	provincia di Parma
	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA – DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICO-VETERINARIE  Sede: v. dell'Università 12 Parma (PR) C.F. 00308780345  per le attività da svolgere dalla struttura del Dipartimento in Via del Taglio 10 Parma - CRAS DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICO- VETERINARIE DELL'UNIVERSITA' DI PARMA	Primo soccorso MP	Sì	provincia di Parma

PIACENZA	ASSOCIAZIONE PIACENZA WILDLIFE RESCUE CENTER  Sede: Trebbiola fraz. Suzzano - Rivergaro (PC) C.F. 91106900334  per le attività da svolgere dalla struttura nella medesima sede – Rivergaro (PC) - CRAS PIACENZA WILDLIFE RESCUE CENTER	Primo soccorso MP, AM, AP, AA	Sì	provincia di Piacenza
	ASSOCIAZIONE FAREAMBIENTE - LABORATORIO VERDE PIACENZA  Sede: v. Malvicini 22 Piacenza (PC) C.F. 91111770334	Raccolta e trasporto AP, AA	Sì	provincia di Piacenza

LEGENDA: MP= mammiferi pericolosi - AM= altri mammiferi - AP= avifauna protetta - AA= altra avifauna

Richiamata la propria deliberazione n. 592 del 5 maggio 2017 "Deliberazione 120/2017 concernente approvazione dei criteri per la stipulazione, ai sensi della L.R. 8/1994, di convenzioni per la raccolta, il trasporto e il primo soccorso della fauna selvatica ferita o in difficoltà. Riapertura termini per la presentazione di manifestazioni di interesse relative alle attività di raccolta e trasporto nei territori delle province di Parma e Piacenza", con la quale sono stati riaperti i termini per la presentazione di ulteriori manifestazioni di interesse relative ai territori della provincia di Parma e di Piacenza per favorire la stipula di convenzioni che comprendano - anche per tali territori - l'attività di raccolta e trasporto della fauna selvatica ferita o in difficoltà, stabilendo fra l'altro:

- il termine perentorio per la presentazione delle stesse fissandolo al giorno 15 maggio 2017;
- l'approvazione di un modello semplificato di manifestazione d'interesse, relativo alla sola raccolta e trasporto, di cui all'Allegato A della stessa delibera;
- il tetto massimo per ciascun territorio provinciale quale risultante dalla determinazione n. 5379/2017;
- l'ampia diffusione della riapertura dei termini attraverso la pubblicazione in forma integrale sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e sul portale ER Agricoltura e pesca;

- il rinvio alla deliberazione n. 120/2017 per quanto non altrimenti previsto;

Preso atto che entro il termine del 15 maggio 2017 non è pervenuta al Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca alcuna ulteriore manifestazione di interesse per il territorio di Parma né per quello di Piacenza;

Vista la nota del 5 giugno 2017, agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca con prot. n. PG/2017/411702 in pari data, inviata dal dott. Riccardo Rossi, presidente e legale rappresentante dell'Associazione Piacenza Wildlife Rescue Center e Direttore sanitario del Centro di recupero degli animali selvatici di Piacenza, con la quale offre la propria disponibilità alla raccolta ed al trasporto della fauna selvatica in difficoltà, attraverso la collaborazione di tre veterinari che si avvarranno dell'aiuto dei volontari adeguatamente preparati dell'Associazione Amici di PWRC, utilizzando mezzi autorizzati - ambulanza di soccorso - e adeguati ausili di contenimento e cattura;

Valutata la necessità di far fronte all'emergenza creatasi nel territorio di Piacenza relativamente al recupero di animali selvatici feriti o in difficoltà;

Rilevato:

- che l'Associazione Piacenza Wildlife Rescue Center è Centro di recupero degli animali selvatici autorizzato ai sensi della L.R. 8/1994 con determinazione n. 8565 del 27 maggio 2016 del Servizio territoriale caccia e pesca di Piacenza;
- che tale Associazione si è candidata ed è stata ammessa, come sopra evidenziato, per le attività di primo soccorso sul medesimo territorio di Piacenza e che con essa sarà pertanto stipulata la convenzione di cui alla deliberazione n. 120/2017;

Ritenuto di avvalersi della predetta Associazione anche per le attività di raccolta e trasporto sulla base della disponibilità offerta che di fatto integra la precedente candidatura prevedendo l'integrazione dei contenuti della predetta convenzione con le ulteriori attività;

Ritenuto necessario altresì per il territorio di Parma, vista la perdurante assenza di manifestazioni di interesse da parte di Associazioni di volontariato o Centri di recupero degli animali selvatici per l'attività di raccolta e trasporto degli animali feriti o in difficoltà, procedere per ora alla stipula della convenzione per la sola attività di primo soccorso con i soggetti più sopra indicati, con riparto delle risorse secondo i criteri e le modalità stabiliti con la più volta citata deliberazione n. 120 del 6 febbraio 2017 nel limite massimo già definito con determinazione n. 5379/2017, dando atto che sono in fase di attivazione ulteriori istituti e procedure amministrative per far fronte all'attività attualmente non assicurata;

Visti:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche;
- la propria deliberazione n. 89 del 30 gennaio 2017, recante "Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019";
- la propria deliberazione n. 486 del 10 aprile 2017, recante "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019";

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche e integrazioni, per quanto applicabile;

- n. 468 del 10 aprile 2017, recante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 2189 del 21 dicembre 2015 recante "Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale", n. 270 del 29 febbraio 2016 recante "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015" e n. 622 del 28 aprile 2016 recante "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 56 del 25 gennaio 2016 recante "Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
2. di avvalersi dell'Associazione Piacenza Wildlife Rescue Center per le attività di raccolta e trasporto di animali selvatici feriti o in difficoltà sul territorio provinciale di Piacenza sulla base della disponibilità offerta dalla stessa Associazione, prevedendo l'integrazione dei contenuti della convenzione, da stipularsi da parte del dirigente competente per l'attività di primo soccorso in attuazione della propria deliberazione n. 120/2017, con le ulteriori attività di raccolta e trasporto;
3. di stabilire, per il territorio di Parma, che il dirigente competente proceda alla stipula della convenzione di cui alla citata deliberazione n. 120/2017 per la sola attività di primo soccorso con i soggetti indicati in premessa, secondo i criteri e le modalità stabiliti con la deliberazione stessa e nel limite massimo delle risorse già definito con determinazione n. 5379/2017;

4. di dare atto inoltre che, per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si applicano le disposizioni contenute nella propria deliberazione n. 120/2017;
  5. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 nonché sulla base degli indirizzi interpretativi ed adempimenti contenuti nelle proprie deliberazioni n. 89/2017 e n. 486/2017;
  6. di disporre infine la pubblicazione in forma integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
-

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 LUGLIO 2017, N.984

**D.M. 30 dicembre 2015 - Siccità 2017 - Maggiorazione delle attribuzioni di carburante fiscalmente agevolato per uso agricolo**

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

a voti unanimi e palesi,  
delibera:

1) di prevedere la maggiorazione delle assegnazioni per irrigazione relative alle colture effettuate e già dichiarate entro il 30 giugno 2017, nonché delle assegnazioni per gli allevamenti estensivi, con quantitativi di carburante che non superino i valori precedentemente assegnati e pertanto con maggiorazione massima del 100%;

2) di disporre l'integrazione, ai soggetti che ne facciano richiesta entro il 31 ottobre 2017, delle assegnazioni di prodotti

petroliferi concernenti i fabbisogni per irrigazione nonché delle assegnazioni per fabbisogni concernenti allevamenti intensivi già dichiarati con la domanda di assegnazione originaria, ove l'assegnazione originaria sia stata esaurita in data antecedente alla presentazione della richiesta di integrazione;

3) di disporre l'integrazione delle assegnazioni di prodotti petroliferi concernenti i fabbisogni per irrigazione nonché delle assegnazioni per fabbisogni concernenti allevamenti intensivi dichiarati con la domanda di assegnazione a saldo - presentata secondo le modalità stabilite con deliberazione n. 284 del 13 marzo 2017 - ai soggetti che ne facciano richiesta entro il 31 ottobre 2017, ove l'assegnazione a saldo sia stata esaurita in data antecedente alla presentazione della richiesta di integrazione;

4) di inviare il presente atto al Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ed all'Ente Nazionale Meccanizzazione Agricola - ENAMA;

5) di pubblicare la presente deliberazione, per estratto, nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 LUGLIO 2017, N. 1017

**Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE. Autorizzazione al prelievo di piccione per la stagione 2017/2018**

**LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA**

Viste:

- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ed in particolare l'art. 9, paragrafo 1, lettera a), in base al quale è consentito derogare al divieto di prelievo venatorio nei confronti di specie protette, al fine di prevenire gravi danni dalle stesse arrecati alle produzioni agricole;
- la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", redatta dalla Commissione Europea, ultima stesura febbraio 2008;
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 19 *bis* nella parte in cui prevede:
  - al comma 1 che le Regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe, in conformità alle disposizioni contenute nella legge medesima, alle prescrizioni dell'art. 9 e ai principi e alle finalità degli artt. 1 e 2 della Direttiva 2009/147/CE;
  - al comma 5 che nell'esercizio delle deroghe di cui all'art. 9, paragrafo 1, lettera a) della predetta Direttiva, le Regioni provvedono, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, nel rispetto di linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con atto amministrativo pubblicato sul BUR almeno 60 giorni dalla data prevista per l'inizio dell'attività di prelievo, solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, in via eccezionale e per periodi limitati, sentito l'ISPRA;
  - al comma 6bis che le Regioni, in sede di rilascio delle autorizzazioni per il prelievo dello storno (*Sturnus vulgaris*) con riferimento alla individuazione delle condizioni di rischio e delle circostanze di luogo, consentono l'esercizio dell'attività di prelievo qualora esso sia praticato in prossimità di nuclei

vegetazionali produttivi sparsi e sia finalizzato alla tutela della specificità delle coltivazioni regionali;

Richiamata, inoltre, la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56, ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Viste, altresì:

- la deliberazione di Giunta regionale n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1° gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36-43 della citata L.R. n. 13/2015;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata fissata al 1° gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta L.R. n. 13/2015 tra le quali quelle relative al settore "Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura";

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della Legge Regionale n. 8/1994 recante

"Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria";

Vista la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 "Modifiche alla Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio". Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3 "Disciplina dell'esercizio delle deroghe prevista dalla Direttiva 2009/147/CE" ed in particolare l'art. 58 con il quale viene abrogata la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3;

Richiamata la Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8, ed in particolare l'art. 54 "Disciplina dell'esercizio delle deroghe", come da ultimo sostituito dall'art. 48 della predetta Legge Regionale n. 1/2016, il quale stabilisce che:

- è consentito svolgere attività venatoria in deroga al divieto di prelievo previsto dalla citata Direttiva 2009/147/CE in relazione a quanto stabilito dal sopra richiamato art. 19 bis della Legge n. 157/1992;
- la deroga è un provvedimento di carattere eccezionale, di durata non superiore ad un anno, adottato caso per caso ed in base all'accertata sussistenza dei presupposti e delle condizioni di fatto stabiliti dall'art. 9 della predetta Direttiva;
- la Giunta regionale, dando attuazione alla predetta Direttiva 2009/147/CE e previo parere dell'ISPRA, a seguito di una analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni relative alle colture danneggiate da ogni singola specie, all'importo dei danni accertati nell'anno precedente, alla localizzazione dei danni, al periodo di concentrazione dei medesimi e all'esito della messa in opera di sistemi preventivi di dissuasione o di controllo, autorizza il prelievo venatorio in regime di deroga indicando:
  - a) le specie che formano oggetto di prelievo;
  - b) i mezzi di prelievo autorizzati;
  - c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui il prelievo può essere effettuato;

- d) il numero dei capi di ciascuna specie giornalmente e complessivamente prelevabili;
- e) i soggetti abilitati al prelievo;
- f) l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte, e a decidere quali mezzi o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone;
- g) i controlli che saranno effettuati;

Richiamata la propria deliberazione n. 952 del 28 giugno 2017, "Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE. Autorizzazione al prelievo di storno per la stagione 2017/2018 e determinazioni in merito alla specie piccione", con la quale, in particolare:

- al fine di prevenire gravi danni alle produzioni agricole, si autorizza il prelievo in deroga della specie storno nelle stesse giornate e negli stessi orari previsti dal calendario venatorio regionale, per la stagione 2017/2018, secondo le modalità definite nella delibera medesima e nell'Allegato 1;
- si rinvia ad un proprio successivo atto, a conclusione dell'approfondimento dell'istruttoria richiesta da ISPRA con nota acquisita agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca al protocollo PG/2017/474813 del 27 giugno 2017, l'approvazione del piano di contenimento dei danni provocati da piccione;

Richiamate le valutazioni contenute nella deliberazione n. 952/2017 relativamente alla specie piccione, ed in particolare in merito:

- ai risultati dell'istruttoria analitica compiuta dal Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, schematicamente riassunti nelle tabelle relative alle colture danneggiate, alla distribuzione temporale dei danni e ai metodi preventivi di dissuasione e di controllo attuati nel periodo 2012-2016;
- all'analisi dettagliata delle aree territoriali in cui si sono verificati danni da piccione nel periodo citato, visualizzate nelle cartine provinciali;

Preso atto che ISPRA, con nota protocollo PG/2017/474813 del 27 giugno 2017 avente ad oggetto "Prelievo in deroga di esemplari di "Colombo di città" (*Columba livia forma domestica*) in Regione Emilia-Romagna per la stagione 2017-2018" ha richiesto di approfondire l'istruttoria in merito ad alcuni

punti del piano di contenimento al fine di poter esprimere parere motivato;

Atteso che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, con nota prot. PG/2017/505758 del 5 luglio 2017, ha integrato la richiesta di parere all'ISPRA con la seguente tabella, che riporta i danni per provincia dal 2013 (anno a partire dal quale è stato autorizzato il prelievo di cui all'art. 19 bis della Legge 157/92) fino all'anno 2016,

**2013-2016, DANNI ACCERTATI DEROGHE PICCIONE (DATI IN €)**

	2013	2014	2015	2016
<b>BO</b>	23.279,30	17.070,44	5.080,50	34.192,10
<b>FE</b>	24.078,11	43.015,41	44.090,93	26.820,09
<b>FC</b>	6.047,47	4.678,55	4.052,20	2.033,36
<b>MO</b>	472,97	3.422,25	5.117,94	3.611,19
<b>PR</b>		650,00	1.363,00	4.842,00
<b>PC</b>		2.241,00	5.823,15	842,50
<b>RA</b>	217,00	1.789,00	1.175,00	
<b>RE</b>	1.709,00	9.032,50	7.698,20	5.392,50
<b>RN</b>	604,99	314,09	2.344,94	240,00
<b>TOT.</b>	56.408,84	82.213,24	76.745,86	77.973,74

dalla quale si evince che la strategia di far seguire ai "piani di controllo" - di cui all'art. 19 della Legge 157/1992, effettuati durante le fasi colturali primaverili - il prelievo di cui all'art. 19bis della medesima Legge durante i mesi autunno-invernali permette, laddove gli interventi sono ben integrati, un contenimento dei danni sostanziale;

Richiamata la deliberazione di Giunta n. 1515/2013 "Direttive relative alle modalità di funzionamento del fondo destinato alla prevenzione del contributo per l'indennizzo dei danni di cui all'art. 18 della L.R. n. 8/1994, come da ultimo modificato dall'art. 21 della L.R. n. 9/2013" nella quale si prevede che l'imprenditore che ha subito un danno da fauna selvatica non può essere ammesso a contributo qualora i danni subiti siano dovuti alla mancata ottemperanza di azioni di prevenzione indicate dall'Ente, all'inadeguato utilizzo dei mezzi di prevenzione ovvero quando il produttore, pur avendo avuto negli anni precedenti ripetuti episodi di danni arrecati dalla stessa specie, non abbia provveduto in merito;

Dato atto che, come peraltro riportato nella tabella dei metodi preventivi di dissuasione (anni 2012 - 2016) della delibera n. 952/2017 sopra richiamata, in diversi casi l'efficacia dei metodi preventivi di dissuasione per la specie piccione si esaurisce rapidamente dando origine a forme di assuefazione basate sulla mancanza di esperienze negative successive all'allarme, e che pertanto diversi imprenditori decidono di non mettere in atto tali metodi, con la conseguenza che non possono essere ammessi a contributo e questo comporta che gli importi dei danni accertati riportati nella precedente tabella siano presumibilmente sottostimati;

Dato atto altresì che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, con la medesima nota sopracitata del 5 luglio 2017, ha integrato la richiesta di parere all'ISPRA individuando quali territori di applicazione della deroga relativamente alla specie piccione i Comuni in cui ricadono le zone dove sono stati accertati danni nelle annualità precedenti (2012-2016) e quei Comuni dove insistono colture potenzialmente danneggiabili, stante l'impossibilità oggettiva di utilizzare a priori la stretta delimitazione territoriale del confine comunale per circoscrivere le zone e la necessità di evitare che tali aree comunali si trasformino in zone con un'alta concentrazione delle specie ed infine come colture a rischio di danno da piccione i cereali autunno-vernini e le colture proteo-oleaginose a semina autunnale;

Acquisito agli atti del citato Servizio con prot. PG/2017/509500 del 6 luglio 2017 il parere dell'ISPRA favorevole al piano di contenimento dei danni provocati dal piccione per la stagione 2017/2018;

Ritenuto pertanto di procedere con l'approvazione del piano di contenimento dei danni provocati da piccione, con le specificazioni più sopra evidenziate;

Ritenuto altresì di consentire l'uso di zimbelli e/o stampi (richiami comunque non vivi);

Ritenuto infine di autorizzare l'uso dei mezzi di prelievo di cui alla Legge n. 157/1992, art. 13, comma 1, utilizzando preferibilmente munizioni atossiche;

Dato atto che, in esecuzione di quanto richiesto dall'art. 9 paragrafo 2 della Direttiva 2009/147/CE, la Regione Emilia-Romagna risulta essere l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte sulla base dei mezzi e delle limitazioni individuate con la presente deliberazione;

Dato inoltre atto dell'esito positivo della valutazione

d'incidenza espresso dal Servizio Aree protette, foreste e sviluppo della montagna con nota NP/2017/13473 del 27 giugno 2017 a seguito dell'espletamento della procedura di pre-valutazione di incidenza di cui all'art. 5 della L.R. n. 7/2004, in attuazione dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 357/1997;

Richiamata la propria deliberazione n. 473 del 10 aprile 2017, con la quale è stato approvato il Calendario venatorio regionale per la stagione 2017-2018;

Dato atto, da ultimo, che, nell'allegato 1 della predetta deliberazione n. 952/2017, tra i comuni ricompresi nel territorio della Città metropolitana di Bologna, non è stato inserito, per mero errore materiale, il comune di Monte San Pietro;

Ritenuto di provvedere a rettificare l'allegato 1 della deliberazione n. 952/2017 inserendo, tra i comuni ricompresi nel territorio della Città metropolitana di Bologna, anche il comune di Monte San Pietro;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 89 del 30 gennaio 2017 recante "Approvazione Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2017-2019";
- n. 486 del 10 aprile 2017 recante "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019";

Richiamate infine:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 37 comma 4;
- le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:
  - n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;

- n. 2189 del 21 dicembre 2015 "Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale", n. 270 del 29 febbraio 2016, "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015", ed ancora n. 622 del 28 aprile 2016, con la quale è stata attuata la seconda fase della citata riorganizzazione;
- n. 56 del 25 gennaio 2016 "Affidamento degli incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001";
- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 622 del 28 aprile 2016 recante "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 1107 dell'11 luglio 2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente atto;
2. di autorizzare, al fine di prevenire i danni alle coltivazioni agricole, ai sensi della Direttiva 2009/147/CE, art. 9, paragrafo 1, lettera a) e per le motivazioni ampiamente esposte in premessa, i prelievi di cui all'art. 19 *bis* della Legge n. 157/1992 e successive modifiche ed integrazioni della specie piccione nelle stesse giornate e negli stessi orari previsti per l'esercizio venatorio e secondo periodi, luoghi e modalità specificatamente indicati nell'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di consentire per il prelievo del piccione l'uso di zimbelli e/o stampi (richiami comunque non vivi);

4. di autorizzare, per il suddetto prelievo, l'uso dei mezzi di cui alla Legge n. 157/1992, art. 13, comma 1, utilizzando preferibilmente munizioni atossiche per piccione;
5. di stabilire:
  - che gli operatori individuati devono apporre nell'apposita sezione del tesserino regionale, nel primo spazio utile a fianco della sigla **PC\*** una **X** all'interno dell'apposito spazio per ognuno dei capi abbattuti. L'annotazione di ogni singolo capo deve avvenire ogni qualvolta si cambia l'appostamento o lo si lascia per recuperare i capi abbattuti;
  - che gli operatori interessati dovranno riportare i totali dei piccioni prelevati nell'intero periodo di esercizio della deroga sulla apposita scheda C riepilogativa prevista a pagina 75 del tesserino regionale, che dovrà essere inviata al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca competente per territorio, entro il termine ultimo del 31 marzo 2018;
  - che i Servizi Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca devono elaborare e trasmettere detta documentazione finale entro il 15 aprile 2018 al Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, che provvederà a predisporre la relazione finale di applicazione del presente provvedimento per i competenti Organi statali e l'ISPRA, ai fini dei controlli previsti dalla Direttiva 2009/147/CE;
6. di dare atto che il presente provvedimento è assunto nelle more dell'adozione delle linee guida ministeriali di cui all'art. 19 *bis* della Legge n. 157/1992 e successive modifiche ed integrazioni e che si provvederà agli eventuali opportuni adeguamenti in relazione a provvedimenti/prescrizioni/indicazioni emanati a livello nazionale;
7. di dare atto inoltre che la vigilanza è esercitata ai sensi dell'art. 27 della Legge n. 157/1992 e degli artt. 58 e 59 della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche, nonché dell'art. 40, comma 1, della L.R. n. 13/2015;
8. di prevedere, altresì, la possibilità di sospendere il prelievo in deroga della specie su richiesta dell'ISPRA, qualora siano accertate gravi diminuzioni della sua consistenza numerica;

9. di dare atto infine che la Regione Emilia-Romagna risulta essere l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'art. 9 paragrafo 2 della Direttiva 2009/147/CE sono realizzate;
10. di rettificare l'allegato 1 della deliberazione n. 952 del 28 giugno 2017 - "Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE. Autorizzazione al prelievo di storno per la stagione 2017/2018 e determinazioni in merito alla specie piccione" - inserendo, tra i comuni ricompresi nel territorio della Città metropolitana di Bologna, anche il comune di Monte San Pietro;
- 11.** di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

**PRELIEVO DI CUI ALL'ART. 19 BIS LEGGE n. 157/1992**

**SPECIE:** PICCIONE (*Columba livia* forma domestica)

**MOTIVAZIONE DELLA DEROGA:** per prevenire gravi danni a cereali autunno-vernini e colture proteo-oleaginose a semina autunnale.

**MEZZI, IMPIANTI O METODI DI CATTURA O DI UCCISIONE AUTORIZZATI:** l'uso dei mezzi di cui alla Legge n. 157/1992, art. 13, comma 1, utilizzando preferibilmente munizioni atossiche associato all'utilizzo di sistemi dissuasivi incruenti acustici e/o visivi. È ammesso l'uso di zibelli e/o stampi (richiami comunque non vivi).

**PERIODO DI APPLICAZIONE:** dalla terza domenica di settembre 2017 al 30 gennaio 2018 nel rispetto dei limiti previsti dal calendario venatorio regionale.

**LIMITI QUANTITATIVI:** prelievo da appostamento fisso e temporaneo per un numero massimo giornaliero e stagionale di 20 e 200 capi per operatore.

**CONDIZIONI DI RISCHIO:** la popolazione di piccione ha raggiunto dimensioni tali da rendere più difficoltosa la gestione della coesistenza tra uomo ed il colombo di città. I colombi costituiscono una crescente fonte di problematiche che riguardano aspetti differenti della vita cittadina e più in generale della convivenza uomo/animale con implicazioni di natura igienico-sanitaria e di danno al patrimonio artistico-monumentale, senza trascurare gli aspetti economici e le conseguenze che l'ampia dispersione della specie nelle campagne confinanti determina a carico di alcune produzioni agricole. Le cifre inerenti gli aspetti economici attribuiti al Colombo di città nel corso dell'anno 2016 su coltivazioni agrarie nelle diverse realtà provinciali rappresentano, con buona probabilità, dati solo parziali non rappresentativi della dimensione complessiva della problematica che comporta

una serie crescente di costi relativi alla prevenzione ed al risarcimento dei danni anche negli ambiti urbani quali, ad esempio, quelli imputabili alle attività di cattura e soppressione e/o di somministrazione di sostanze ad azione antifecondativa, piuttosto che il posizionamento di reti protettive o sistemi elettrici di esclusione della posa su edifici monumentali, scuole, luoghi di cura e di degenza. Stante la situazione sopra rappresentata e visto lo status ecologico (entità faunistica che ha conosciuto un'importante crescita distributiva e delle consistenze numeriche) e normativo (specie ricompresa tra la fauna selvatica) proprio del Colombo di città, si ritiene che abbattere un numero limitato di capi, ma nelle immediate vicinanze delle coltivazioni a rischio, in modo da rafforzare l'effetto deterrente dei mezzi di dissuasione incruenti che, come è noto, perdono la loro efficacia dopo un certo tempo, sia un metodo efficace ed accettabile; il metodo di prelievo autorizzato e le caratteristiche della specie sono tali da garantire la necessaria selettività e da limitare in maniera sostanziale i rischi per altre specie.

**AUTORITA' ABILITATA A DICHIARARE CHE LE CONDIZIONI STABILITE SONO SODDISFATTE:** ai sensi della legislazione nazionale e regionale la Regione Emilia-Romagna risulta essere l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'art. 9 comma 2 della Direttiva 2009/147/CE sono realizzate.

**CONTROLLI CHE SARANNO EFFETTUATI:** gli operatori individuati devono apporre nell'apposita sezione del tesserino regionale, nel primo spazio utile a fianco della sigla **PC\*** una **X** all'interno dell'apposito spazio per ognuno dei capi abbattuti. L'annotazione di ogni singolo capo deve avvenire ogni qualvolta si cambia l'appostamento o lo si lascia per recuperare i capi abbattuti. Inoltre ciascun operatore interessato dovrà compilare, al termine del periodo di prelievo, la scheda riepilogativa C posta a pagina 75 del tesserino regionale indicando l'ATC, o la sigla della Provincia se gli abbattimenti sono avvenuti in AFV, il numero complessivo di giornate effettuate e di capi abbattuti nell'intero periodo di prelievo ed inviarla al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca competente per territorio, entro il termine ultimo del 31 marzo 2018.

I Servizi Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca devono elaborare e trasmettere detta documentazione finale entro il 15 aprile 2018 al Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca che provvederà a predisporre la relazione finale di applicazione del presente provvedimento per i competenti Organi statali e l'ISPRA, ai fini dei controlli previsti dalla Direttiva 2009/147/CE.

**SOGGETTI ABILITATI:** i residenti in Emilia-Romagna iscritti agli ATC regionali, o alle zone di pre-parco del Delta del Po, i residenti in Emilia-Romagna che esercitano l'attività venatoria in mobilità alla fauna migratoria negli ATC regionali e coloro che esercitano l'attività venatoria in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma esclusiva di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett. b) della Legge n. 157/1992.

**LUOGO DI APPLICAZIONE:** i Comuni in cui ricadono le zone dove sono stati accertati danni nelle annualità precedenti (2012-2016) e quei Comuni dove insistono colture potenzialmente danneggiabili, stante l'impossibilità oggettiva di utilizzare a priori la stretta delimitazione territoriale del confine comunale per circoscrivere le zone e la necessità di evitare che tali aree comunali si trasformino in zone con un'alta concentrazione delle specie. Il prelievo è consentito esclusivamente all'interno e nelle immediate vicinanze (massimo 100 metri dai confini) degli appezzamenti in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti acustici e/o visivi a protezione delle colture, e sono presenti colture proteo-oleaginose a semina autunnale, cereali autunno-vernini e stoppie.

**CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA:** nel territorio ricompreso nei comuni di: Anzola, Argelato, Baricella, Bentivoglio, Bologna, Budrio, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Castelguelfo, Castello d'Argile, Castel Maggiore, Castel San Pietro Terme, Castenaso, Crevalcore, Dozza, Galliera, Granarolo, Imola, Malalbergo, Medicina, Minerbio, Molinella, Monte San Pietro, Mordano, Ozzano, Pianoro, Pieve di Cento, Sala Bolognese, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di

Savena, San Pietro in Casale, Sant'Agata Bolognese, Sasso Marconi, Valsamoggia, Zola Predosa.

**PROVINCIA DI FERRARA:** nel territorio ricompreso nei comuni di: Argenta, Berra, Bondeno, Codigoro, Comacchio, Cento, Copparo, Ferrara, Fiscaglia, Formignana, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Masi Torello, Mesola, Mirabello, Ostellato, Poggio Renatico, Portomaggiore, Ro, Sant'Agostino, Tresigallo, Vigarano Mainarda, Voghiera.

**PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA:** nel territorio ricompreso nei comuni di: Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesena, Cesenatico, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Predappio, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone.

**PROVINCIA DI MODENA:** nel territorio corrispondente ai seguenti comuni: Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Cavezzo, Concordia, Finale Emilia, Fiorano, Formigine, Maranello, Medolla, Mirandola, Modena, Nonantola, Novi, Ravarino, San Cesario sul Panaro, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero, Sassuolo, Savignano sul Panaro, Soliera, Spilamberto, Vignola.

**PROVINCIA DI PARMA:** nel territorio corrispondente ai seguenti comuni: Busseto, Collecchio, Colorno, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Medesano, Mezzani Montechiarugolo, Noceto Parma, Polesine Zibello, Roccabianca, San Secondo Sissa, Soragna, Sorbolo, Torrile, Traversetolo, Trecasali.

**PROVINCIA DI PIACENZA:** nel territorio corrispondente ai seguenti comuni: Agazzano, Alseno, Besenzone, Borgonovo, Cadeo, Caorso, Calendasco, Caminata, Carpaneto, Castell'Arquato, Castel San Giovanni, Castelvetro, Cortemaggiore, Fiorenzuola, Gazzola, Gossolengo, Gragnano, Gropparello, Lugagnano, Monticelli, Nibbiano, Piacenza, Pianello, Piozzano, Podenzano, Ponte dell'Olio, Pontenure,

Rivergaro, Rottofreno, San Giorgio, San Pietro, Sarmato, Travo, Vigolzone, Villanova d'Arda, Vernasca, Ziano.

**PROVINCIA DI RAVENNA:** nel territorio corrispondente ai seguenti comuni: Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella esclusa la zona a sud della strada n. 63 di Valletta-Zattaglia e la strada Comunale per Monte Visano fino al confine con Forlì-Cesena, Castel Bolognese, Cervia, Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Ravenna, Riolo Terme, Russi, Sant'Agata sul Santerno, Solarolo.

**PROVINCIA DI REGGIO EMILIA:** nel territorio corrispondente ai seguenti comuni: Albinea, Bagnolo in Piano, Bibbiano, Boretto, Brescello, Cadelbosco di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Casalgrande, Castelnuovo di Sotto, Cavriago, Correggio, Fabbrico, Gattatico, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Montecchio Emilia, Novellara, Poviglio, Quattro Castella, Reggio Emilia, Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San Martino in Rio, San Polo d'Enza, Sant'Ilario d'Enza, Scandiano.

**PROVINCIA DI RIMINI:** nel territorio corrispondente ai seguenti comuni: Bellaria, Cattolica, Coriano, Gemmano, Maiolo, Misano Adriatico, Mondaino, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo-Montecolombo, Morciano di Romagna, Novafeltria, Pennabilli, Poggio Torriana, Rimini, Riccione, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, San Leo, Sant'Agata Feltria, Santarcangelo di Romagna, Talamello, Verucchio con divieto di caccia a mare della Statale 16 Adriatica.

---

---

**COMUNICATO REDAZIONALE**

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito **<http://bur.regione.emilia-romagna.it>**

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.